



# Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

## DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE

**AREA N. 137 DEL 12/09/2019**

**GENERALE N. 396 DEL 12/09/2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO “DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA SITO IN PIAZZA CARMINE. ADEGUAMENTO SISMICO”.**

**DETERMINA A CONTRARRE.**

**CUP : B94H16000090002 - CIG: ZC429AAFOF**

### **PREMESSO:**

**Che** in esecuzione di quanto previsto dal D.D.G. n. 490/Istr. del 22/02/2016 il dipartimento della Regione ha approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento del piano regionale dell’edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del D.L.12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge l’8 novembre 2013 n. 126;

**Che** l’avviso pubblico di cui sopra finalizzato all’aggiornamento dell’anagrafe scolastica della Regione Sicilia prevedeva finanziamenti per ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti e costruzioni di nuove strutture;

**Che** l’Amministrazione Comunale in attuazione del sopracitato avviso ha presentato istanza di finanziamento per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola primaria e dell’infanzia e dell’obbligo in materia di sicurezza, di igiene, di efficientamento energetico, di superamento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento degli impianti alla normativa vigente;

**Che** il progetto presentato da questo Comune è stato dal M.I.U.R. inserito, sulla piattaforma informativa del sito dell’edilizia scolastica;

**Che** con Decreto MIUR n. 1007 del 21 dicembre 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 42 del 20 febbraio 2018 supplemento ordinario n. 9 sono stati individuati gli Enti beneficiari delle risorse di cui al fondo ex art. 1, comma 140 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 di cui il Comune di Gualtieri Sicaminò è stato beneficiario di un finanziamento per un importo di € 671.996,40;

**Che** il punto 2 delle linee guida emanate dal MIUR in data 08/10/2018, nelle quali si specifica che gli interventi autorizzabili sono quelli di miglioramento o adeguamento sismico;

**Che** la normativa tecnica vigente prevede obbligatoriamente per gli edifici pubblici l’acquisizione della verifica della vulnerabilità sismica;

**Che** il plesso scolastico di cui al progetto finanziato dal MIUR era sprovvisto delle verifiche di vulnerabilità sismica;

**Che** occorreva prioritariamente procedere alla verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico, rischio perdita dello stesso finanziamento;

**Che** a seguito di affidamento dell'incarico sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica del plesso scolastico i cui risultati hanno evidenziato delle criticità sulla idoneità sismica, e pertanto con le somme finanziate occorre prioritariamente intervenire per assicurare la staticità sismica dello stesso plesso scolastico;

**Che** di conseguenza risulta necessario ed indifferibile procedere alla rielaborazione del progetto esecutivo dell'opera con particolare riguardo ai lavori per la staticità della struttura;

**Che** l'ufficio tecnico di questo Ente, è composto da sole due unità, impegnate nelle molteplici attività di istituto necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area e conseguentemente non è nelle condizioni di assumere detto incarico, e pertanto necessita affidarlo a professionisti esterni allo stesso Ente;

**Che** con nota prot. n. 6562 del 14/08/2019 questo Ente ha comunicato l'esito negativo delle verifiche, ed ha chiesto l'autorizzazione a procedere alla riprogettazione dell'opera;

**Acquisita** la Assessoriale del Servizio IX Interventi di edilizia scolastica ed universitaria Gestione anagrafe dell'edilizia scolastica, il quale ha autorizzato questo Comune a procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, previa stima delle competenze tecniche;

**Che** a tal uopo l'U.T.C. ha redatto una parcella preventiva per la riprogettazione dell'opera il cui importo ammonta ad € 26.400,18 oltre oneri ed Iva;

**Che** alla liquidazione degli onorari di cui sopra, si farà fronte con quelle di cui al già citato finanziamento a seguito di rimodulazione del quadro economico di spesa;

**Ritenuto** pertanto che risulta necessario, vista la specificità del servizio tecnico di cui sopra, procedere per l'affidamento a soggetto esterno e porre in essere quanto necessario per l'individuazione del professionista a cui affidare de quo;

**Visto** l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016., che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Dare Atto** che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti elettronici di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

**Rilevato**, pertanto che per il servizio di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di processo di qualificazione o di avvalimento di una centrale e di committenza o di aggregazione di con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 3, del D.Lgs.

50/2016 e che pertanto, questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori inferiore a 40.000 euro;

**Atteso che:**

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 euro portato a 5.000 euro con la legge di bilancio 2018 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 204/2010 (art. 1 comma 450 legge 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. n. 94/2012 e dal comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;
- la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge n.95/2012

**Atteso** che l'art. 36 (Contratti sotto soglia - Parte II Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture – Titolo I Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia), comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, lettera a) dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento degli appalti per lavori, servizi e forniture, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

**Dato Atto** che le linee guida n. 4/2016 dell'ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, stabiliscono che le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti prendono avvio con la determina a contrarre, motivando in merito alla procedura di scelta dell'affidatario e devono garantire il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nel rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1;

**Dato Atto** che le linee guida n. 1 dell'ANAC recante “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, stabiliscono che “gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma e del Codice dei Contratti, o previa eventuale consultazione di due o più operatori economici”;

**Visto** l'art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che “... *Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.*”.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto e nel rispetto della normativa sopra citata di individuare gli operatori economici cui affidare il servizio ingegneria ed architettura della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico di Piazza Carmine, per l'adeguamento sismico, ammessa a finanziamento con Decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017 facendo ricorso al mercato elettronico;

**Stabilito** di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e non attraverso le procedure ordinarie, poiché la scelta della procedura mediante

affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento , garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere , bensì attuare, i principi enunciati dall'art.30 del D.Lgs. 50/2016;

**Rilevato** che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP , in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della CONSIP;

**Ritenuto** pertanto possibile affidare l'incarico del servizio in oggetto a seguito di richiesta di offerta (RdO) tramite il MePa (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

**Ritenuto** pertanto di adottare apposita determina a contrarre, stabilendo le seguenti fasi della procedura:

- individuazione di n. 5 operatori economici attraverso il mercato elettronico;
- scambio dei documenti di offerta e accettazione sottoscritti con firma digitale e aggiudicazione da procedura MEPA;

**Dato Atto** che l'importo da porre a base di offerta come previsto dal calcolo delle competenze effettuato dal RUP pari ad € 26.400,18;

**Verificato :**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità e congruità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuti e regolamenti vigenti;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

**Vista** la L. n. 55/2019;

## **D E T E R M I N A**

Per tutto quanto in premessa riportato,

**1) Adottare** la presente determina a contrarre, per l'affidamento del servizio tecnico per la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia, pari ad € 26.400,18 oltre oneri ed iva ammesso a finanziamento, stabilendo, per l'individuazione degli operatori economici, attraverso il mercato elettronico, purchè iscritti all'albo regionale dei professionisti;

**2) Procedere** con richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA ad un numero di operatori economici pari a 05 (cinque), per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla riprogettazione esecutiva dei "lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia di piazza Carmine – adeguamento sismico", ponendo a base dell'offerta l'importo di € 26.400,18 ;

- 3) **Dare Atto** che il servizio della riprogettazione esecutiva sarà affidato con successiva determina a seguito di valutazione dell'offerta;
- 4) **Dare Atto** che l'onorario della presente prestazione è finanziato dal M.I.U.R. con D.D.G. n. 232b del 11/12/2016 ;
- 5) **Dare Atto** che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, sul sito del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- 6) **Dare Atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto di servizi effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);
- 7) **Dare Atto** che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e del vigente Regolamento Comunale, è stato individuato l'Ing. Nicola Miccio quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

Gualtieri Sicaminò Lì, 12/09/2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nicola Miccio

